

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE

così composto:

dott.ssa Franca	MANGANO	Presidente
dott. Vincenzo	VITALONE	Giudice
dott.ssa Monica	VELLETTI	Giudice rel.

con l'intervento del P.M. presso il Tribunale
sciogliendo la riserva assunta nel procedimento n. 11798/2016 R.G. Camera di
Consiglio;
ha emesso il seguente

DECRETO

considerato che

con ricorso depositato in data 16.7.2016 ha chiesto la
revoca ovvero la riduzione ad € 150,00 del contributo posto a suo carico con la
sentenza n. 11568/2007 del 23.2.2007, per il mantenimento della nata il
17.3.1996, dalla relazione con Il ricorrente ha rappresentato di aver
sempre provveduto a corrispondere l'assegno posto a suo carico anche dopo aver
contratto matrimonio con altra persona e dopo la nascita da tale unione in data
31.3.2006 del che nel 2011 interveniva la separazione giudiziale dei
coniugi con imposizione a suo carico dell'onere di corrispondere € 400,00 quale
contributo al mantenimento del onere confermato nel procedimento di
divorzio instaurato nel 2015, ed ancora in corso. Il ha esposto di essere
stato sottoposto ad una serie di controlli medici rilevando la presenza di protusioni
discali lombari e sospetto di neurinoma tale da imporre costose visite specialistiche e
un futuro intervento chirurgico con compromissione della capacità lavorativa, e che
la divenuta maggiorenne avrebbe cessato gli studi con possibilità di
intraprendere attività lavorativa. Tanto premesso rappresentando il notevole
peggioramento della propria situazione economico reddituale, tale da costringerlo a
risiedere presso gli anziani genitori, per impossibilità di sostenere i costi di una
locazione e ad accendere prestito, ha chiesto in via principale venisse revocato
l'onere a suo carico di contribuire al mantenimento della figlia ed in via subordinata
che tale onere venisse ridotto ad € 150,00 mensili, con vittoria di spese.

Si è costituita evidenziando la totale assenza del padre nella
crescita della figlia, data la totale interruzione dei rapporti padre figlia e l'onere
integralmente gravante sulla stessa ricorrente per l'accudimento e la crescita della
ragazza, oltre a rappresentare l'inadempimento del padre all'obbligo di corrispondere
il 50% delle spese straordinarie e di corrispondere la rivalutazione ISTAT. La

resistente ha esposto che la figlia, terminati gli studi superiori avrebbe iniziato a cercare lavoro senza esito positivo dovendo pertanto considerare la stessa non indipendente economicamente. Tanto premesso ha chiesto il rigetto della domanda della controparte.

All'udienza del 13.3.2017 sono comparse le parti dichiarando il ricorrente di essere dipendente della Polizia di Stato e di percepire reddito di € 1.600 mensili per 13 mensilità e di vivere presso l'abitazione dei propri genitori essendo privo di proprietà immobiliari, la resistente di percepire quale autista reddito mensile medio di € 800,00 per 13 mensilità, di essere proprietaria della casa di abitazione gravata della rata di mutuo di 400,00. All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio previa concessione dei richiesti termini per note e repliche.

Osserva il Collegio

Preliminarmente deve essere rilevato che la controversia introdotta nelle forme del rito camerale proprie dell'art.38 disp. att. c.c., nel caso di provvedimenti che riguardino la determinazione del mantenimento dei figli minorenni, esula dalle competenze collegiali avendo ad oggetto la modifica delle modalità di mantenimento di figlia maggiorenne, rientrando tra le competenze monocratiche. Tuttavia, la mancata eccezione delle parti in merito al procedimento instaurato, il pieno rispetto del principio del contraddittorio e delle garanzie difensive della parte resistente, e la constatazione che per consolidata giurisprudenza i provvedimenti aventi ad oggetto le modalità di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio pur avendo la forma di decreto hanno contenuto decisorio (*"al predetto decreto vanno riconosciuti i requisiti della decisorietà, in quanto risolve contrapposte pretese di diritto soggettivo, e di definitività, perché ha un'efficacia assimilabile "rebus sic stantibus" a quella del giudicato"* Cass. n. 6132/2015), oltre al rilievo che allo stato un mutamento del rito imporrebbe la necessità di procrastinare i tempi della decisione con compromissione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, inducono ad emettere la decisione dovendosi ritenere rispettati i principi del giusto processo nell'ambito del procedimento instaurato con rito camerale.

Compiuta tale premessa, nel merito la domanda del resistente deve essere solo parzialmente accolta quanto alla istanza subordinata.

Secondo consolidata giurisprudenza della Suprema Corte l'obbligo dei genitori di contribuire al mantenimento dei figli non può protrarsi *sine die* ma trova il suo limite logico e naturale allorquando i figli siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a sopperire alle normali esigenze di vita, o ancora quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne, o comunque quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere

a sè stessi, ovvero abbiano raggiunto piena autonomia cessando la convivenza con la famiglia d'origine con la costituzione di un proprio nucleo familiare (cfr. Cass. Civ. Sez. II 7.7.2004, n. 12477). Come chiarito dalla stessa Suprema Corte, la valutazione delle circostanze che giustificano la ricorrenza dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni va effettuata necessariamente caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che la tutela della prole, sul piano giuridico, possa essere protratta oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura. La permanenza o meno a carico dei genitori dell'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne si fonda, quanto alla sua sussistenza, sulla condizione lavorativa del figlio ovvero sulla raggiunta autonomia della prole, e, quanto al suo ammontare, sul tenore di vita che i genitori possono garantire al figlio, sulle aspettative professionali di quest'ultimo e sul confronto tra le condizioni patrimoniali dei genitori.

La giurisprudenza della Suprema Corte afferma in modo sostanzialmente univoco che l'obbligo di mantenimento da parte dei genitori perdura oltre la maggiore età dei figli, qualora questi non siano in grado di provvedere in modo autonomo alle proprie esigenze di vita (v. Cass. 2 settembre 1996, n. 7990; Cass. 17 settembre 1993, n. 9578; Cass. 29 dicembre 1990, n. 12212; Cass. 11 dicembre 1992, n. 13126; Cass. 3 luglio 1991, n. 7295; Cass. 13 febbraio 2003, n. 2147). Onerato di dimostrare la raggiunta indipendenza economica del figlio ovvero l'inerzia dello stesso nel reperire idonea occupazione è il genitore obbligato, nella specie il padre.

Nella fattispecie in esame, la figlia delle parti di 21 anni ha terminato gli studi superiori, ma allo stato non percepisce redditi, né il ricorrente ha dimostrato l'inerzia della ragazza rispetto a concrete proposte di lavoro. Peraltro, l'oggettiva e notoria situazione del mercato del lavoro, con tassi di disoccupazione elevatissimi tra i giovani fa presuntivamente ritenere che la mancanza di lavoro sia incolpevole.

Per quanto esposto la domanda principale di revoca dell'assegno posto a carico del padre per il mantenimento della figlia deve essere respinta.

Compiuta tale premessa occorre analizzare la situazione economico patrimoniale delle parti per valutare se siano intervenute modifiche rispetto alla data di emissione della sentenza che ha determinato il contributo a carico del padre per il mantenimento della figlia, che giustifichino la riduzione dell'onere posto a carico del ricorrente.

Il ricorrente, dipendente della Polizia di Stato alla data di emissione della sentenza del 2007 aveva dichiarato di percepire reddito complessivo di € 39.558 (cfr. dichiarazione dei redditi del 2008, in atti).

Dalle ultime dichiarazioni si rilevano i seguenti redditi:

CUD 2016 reddito complessivo € 28.438;

CUD 2015 reddito complessivo € 28.614;

CUD 2014 reddito complessivo € 28.905

Il ricorrente ha documentato l'insorgenza di patologia che avrebbe compromesso la possibilità di incrementare i redditi, circostanza che risulta documentata sia dalla certificazione medica sia dalle dichiarazioni dei redditi riportate. Non è proprietario di beni immobili, vive insieme con i genitori, è gravato dell'onere per il pagamento dell'assegno di mantenimento per il figlio nato dal matrimonio per € 400 mensili, onere determinato dopo l'emissione della sentenza con la quale è stato quantificato l'assegno a suo carico per il mantenimento della primogenita. Quanto al piccolo prestito acceso nel 2016 con rata mensile di restituzione di € 326, non risulta sufficientemente documentata la causa che avrebbe indotto l'accensione di tale prestito.

La resistente, dipendente di cooperativa di taxi, al momento della emissione della sentenza che ha determinato l'assegno posto a carico del padre per il mantenimento della figlia percepiva borsa lavoro di € 300 mensili (cfr. documentazione in atti) ed ha iniziato a lavorare con contratto stabile nel 2008 (con reddito di € 1100 circa). Attualmente ha dichiarato di percepire i seguenti redditi:

dichiarazione dei redditi 2014 reddito complessivo pari ad € 9.052;

dichiarazione dei redditi 2015 reddito complessivo pari ad € 11.805;

dichiarazione dei redditi 2016 reddito complessivo pari ad € 12.197

la resistente è divenuta proprietaria della casa di abitazione gravata di rata di mutuo di € 350,00 (cfr. dichiarazione sostitutiva di atto notorio) ed è titolare di deposito di conto corrente con saldo attivo di circa € 44.000, avendo dichiarato di aver ricevuto da eredità materna circa € 46.000.

Alla luce della situazione reddituale a patrimoniale indicata, della documentata riduzione dei redditi del ricorrente (per circostanza incolpevole), dell'onere sullo stesso gravante per il mantenimento del figlio secondogenito, dell'aumento dei redditi e delle disponibilità patrimoniali della resistente l'assegno a carico del padre per il mantenimento della figlia deve essere determinato in € 250,00 mensili con decorrenza dalla data della decisione dovendo presumersi che gli importi versati nelle more del procedimento siano stati destinati al mantenimento della figlia (cfr. Cass. n. 15500/2014).

Rimane fermo quanto già disposto in merito all'onere a carico del padre di corrispondere il 50% delle spese straordinarie per la figlia.

Le ragioni della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

visti gli artt.316-bis e 337 bis e segg. c.c., 38 disp. att. c.c. e 737 ss. c.p.c., così provvede:

determina in 250,00 euro il contributo mensile dovuto da _____ per il mantenimento della _____ da corrispondere a _____ presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza da mese di giugno 2017 e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, fermo l'onere a carico del padre di contribuire alle spese straordinarie della figlia nella misura del 50%;

compensa tra le parti le spese del procedimento

Decreto immediatamente esecutivo *ex lege*.

Si comunichi alle parti a cura della cancelleria.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 16 giugno 2017

Il Presidente
dott.ssa Franca Mangano